

Legge sul servizio informazioni (LSI)

del ...

Avamprogetto del 08.03.2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 57 capoverso 2 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali e principi dell'acquisizione di informazioni

Art. 1 Oggetto e scopo

¹ La presente legge disciplina:

- a. l'attività del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
- b. la collaborazione del SIC con altre autorità federali, con i Cantoni, con l'estero e con privati;
- c. la direzione, la vigilanza e il controllo sovraordinati delle attività informative.

² Mediante misure di acquisizione ed elaborazione di informazioni, misure preventive, prestazioni operative e valutazioni della situazione di minaccia persegue lo scopo di:

- a. contribuire a garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera;
- b. incrementare la sicurezza della popolazione svizzera e degli Svizzeri all'estero;
- c. sostenere la capacità di agire della Svizzera;
- d. contribuire a tutelare gli interessi internazionali in materia di sicurezza.

³ Il SIC può inoltre essere impiegato in situazioni particolari per tutelare altri interessi nazionali essenziali. Sono considerati tali la protezione dell'ordinamento costituzionale della Svizzera, il sostegno alla politica estera svizzera e la protezione della piazza industriale, economica e finanziaria svizzera.

RS

¹ RS 101

² FF ...

Art. 2 Autorità e persone soggette alla presente legge

La presente legge si applica:

- a. alle autorità federali e cantonali incaricate dell'esecuzione delle attività informative;
- b. alle autorità cantonali nonché ad altre organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato, nella misura in cui dispongano di informazioni rilevanti in materia di servizio informazioni;
- c. ai privati, nella misura in cui siano tenuti secondo la presente legge a comunicare informazioni rilevanti in materia di servizio informazioni.

Art. 3 Principi dell'acquisizione di informazioni

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti, il SIC acquisisce informazioni da fonti pubblicamente e non pubblicamente accessibili.

² A tale scopo, ricorre sia a misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione sia a misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

³ Sceglie di volta in volta la misura di acquisizione:

- a. più idonea e necessaria per raggiungere un determinato obiettivo in materia di acquisizione; e
- b. contemporaneamente, che incide nella minor misura sui diritti fondamentali delle persone interessate.

⁴ Può acquisire dati personali all'insaputa delle persone interessate.

⁵ Non acquisisce e non elabora informazioni sull'attività politica e sull'esercizio della libertà d'opinione, della libertà di riunione o della libertà sindacale in Svizzera.

⁶ Può eccezionalmente acquisire informazioni secondo il capoverso 5 su un'organizzazione e una persona e registrarle con i relativi riferimenti alle persone se sussistono indizi fondati che tale organizzazione o persona esercita i propri diritti per la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, spionistiche o di estremismo violento.

⁷ Cancella senza indugio i dati registrati con i riferimenti alle persone se entro un anno al massimo dalla registrazione dette attività non hanno trovato conferme o se esse possono essere escluse già in precedenza.

⁸ Può acquisire ed elaborare anche informazioni secondo il capoverso 5 su organizzazioni e gruppi della lista d'osservazione secondo l'articolo 63 o su loro esponenti se tali informazioni sono adeguate per la valutazione della minaccia proveniente dalle organizzazioni e dai gruppi in questione.

Capitolo 2: Compiti e collaborazione del SIC

Sezione 1: Compiti, misure di protezione e di sicurezza, armamento

Art. 4 Compiti del SIC

¹ L'acquisizione e l'elaborazione di informazioni da parte del SIC servono a:

- a. individuare tempestivamente e sventare minacce nei confronti della sicurezza interna ed esterna risultanti:
 1. dal terrorismo,
 2. dallo spionaggio,
 3. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione),
 4. dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento,
 5. da attacchi a infrastrutture di informazione, di comunicazione, energetiche, dei trasporti e di altro genere, indispensabili per il funzionamento della società, dell'economia e dello Stato (infrastrutture critiche),
 6. dall'estremismo violento;
- b. individuare, osservare e valutare fatti all'estero rilevanti in materia di politica di sicurezza;
- c. salvaguardare la capacità di agire della Svizzera;
- d. tutelare altri interessi nazionali essenziali se al riguardo vi è un mandato concreto del Consiglio federale.

² Valuta la situazione di minaccia e informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d'esecuzione cantonali in merito alle eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. In caso di necessità allerta gli organi statali competenti.

³ Garantendo la protezione delle fonti, informa altri servizi della Confederazione e dei Cantoni su fatti e riscontri concernenti i compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

⁴ Cura le relazioni in materia di servizio informazioni tra la Svizzera e servizi esteri.

⁵ Gestisce un organo incaricato dell'allerta informativa precoce per la protezione di infrastrutture critiche.

⁶ Svolge programmi di informazione e sensibilizzazione in merito alle minacce nei confronti della sicurezza interna ed esterna.

⁷ Protegge i suoi collaboratori, le sue installazioni, le sue fonti e i dati da esso elaborati.

Art. 5 Misure di protezione e di sicurezza

¹ Il SIC adotta misure per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue informazioni e delle sue installazioni. Può:

- a. eseguire nei propri locali controlli di borse e persone nel caso di:
 1. collaboratori del SIC,
 2. persone attive a tempo determinato a favore del SIC,
 3. collaboratori di ditte che forniscono prestazioni a favore del SIC nei suoi locali;
- b. eseguire controlli dei locali nelle installazioni del SIC per verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione di informazioni classificate;
- c. sorvegliare mediante videocamere archivi, camere blindate e magazzini nonché le zone d'accesso ai locali del SIC;
- d. esercitare, in locali utilizzati dal SIC, impianti di telecomunicazione che provocano interferenze ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1^{ter} della legge del 30 aprile 1997³ sulle telecomunicazioni.

² Il SIC gestisce una rete di ordinatori particolarmente protetta per i sistemi d'informazione ai quali hanno accesso esclusivamente i suoi collaboratori.

Art. 6 Armamento

¹ Per l'impiego in Svizzera, i collaboratori del SIC possono essere dotati di un'arma se nel quadro del loro compito e della loro funzione di servizio sono esposti a pericoli particolari.

² Ai collaboratori armati è consentito impiegare la propria arma soltanto nei casi di legittima difesa o di stato di necessità e in maniera adeguata alle circostanze.

³ Il Consiglio federale stabilisce le categorie di collaboratori che portano armi e disciplina la loro istruzione.

Sezione 2: Collaborazione**Art. 7** Autorità d'esecuzione cantonali

¹ Ogni Cantone designa un'autorità che collabora con il SIC per l'esecuzione della presente legge (autorità d'esecuzione cantonale). Provvede affinché essa possa eseguire senza indugio i mandati del SIC.

² Il SIC assegna per scritto i mandati alle autorità d'esecuzione cantonali; in casi urgenti può assegnare oralmente i mandati e confermarli successivamente per scritto.

³ RS 784.10

Art. 8 Informazione dei Cantoni

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) informa le conferenze governative intercantionali, periodicamente e in caso di eventi particolari, in merito alla valutazione della situazione di minaccia.

² Il SIC informa le autorità d'esecuzione cantonali in merito a fatti che concernono l'esecuzione dei loro compiti.

Art. 9 Collaborazione con l'esercito

¹ Il SIC informa gli organi competenti del Servizio informazioni dell'esercito e il servizio di sicurezza militare in merito a fatti che concernono l'esecuzione dei loro compiti.

² Nell'ambito dei contatti militari internazionali può collaborare con gli organi competenti dell'esercito, richiedere loro informazioni e assegnare loro mandati in materia di collaborazione internazionale.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la collaborazione e lo scambio di informazioni tra il SIC e gli organi competenti del Servizio informazioni dell'esercito;
- b. la ripartizione dei compiti tra il SIC e il servizio di sicurezza militare durante un servizio di promovimento della pace, un servizio d'appoggio o un servizio attivo.

Art. 10 Collaborazione con l'estero

¹ Per l'esecuzione della presente legge il SIC può collaborare con servizi informazioni e autorità di sicurezza esteri:

- a. ricevendo o comunicando informazioni pertinenti;
- b. organizzando congiuntamente colloqui specialistici e convegni;
- c. svolgendo attività congiunte per acquisire e analizzare informazioni nonché valutare la situazione di minaccia;
- d. acquisendo per lo Stato richiedente e comunicandogli informazioni per valutare se una persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure può ottenere l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;
- e. partecipando a sistemi d'informazione automatizzati internazionali.

² Per promuovere i contatti internazionali, d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri il SIC può impiegare collaboratori nelle rappresentanze svizzere all'estero. Per l'esecuzione della presente legge, essi collaborano direttamente con le autorità competenti dello Stato ospite e di Stati terzi.

³ Per l'adempimento di compiti informativi secondo la presente legge, alle altre autorità federali e alle autorità cantonali è consentito intrattenere contatti con servizi informazioni esteri o con altre autorità estere soltanto d'intesa con il SIC.

Capitolo 3: Acquisizione di informazioni

Sezione 1: Misure di acquisizione non soggette ad autorizzazione

Art. 11 Fonti d'informazione pubblicamente accessibili

Sono fonti d'informazione pubblicamente accessibili segnatamente:

- a. i media pubblicamente accessibili;
- b. le collezioni di dati rese accessibili da privati;
- c. le dichiarazioni rese in pubblico.

Art. 12 Osservazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili

¹ Il SIC può osservare fatti e installazioni in luoghi pubblici e liberamente accessibili nonché registrarne immagini e suoni. Al riguardo, può impiegare aeromobili e satelliti.

² L'osservazione e la registrazione di immagini e suoni di fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta non sono ammesse. Le registrazioni di immagini e suoni rientranti nella sfera privata protetta che non sono tecnicamente evitabili devono essere immediatamente distrutte.

Art. 13 Fonti umane

¹ Le fonti umane sono persone che:

- a. comunicano al SIC informazioni o riscontri;
- b. forniscono a favore del SIC prestazioni utili all'adempimento dei compiti secondo la presente legge;
- c. assistono il SIC nell'acquisizione di informazioni.

² Il SIC può indennizzare adeguatamente le fonti umane per la loro attività. Se è necessario per la protezione delle fonti o per l'ulteriore acquisizione di informazioni, tali indennità non sono considerate né reddito imponibile né reddito ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

³ Il SIC adotta le misure necessarie per proteggere la vita e l'integrità fisica delle fonti umane. Le misure possono essere adottate anche a favore di persone a loro vicine.

⁴ Dopo la conclusione della collaborazione, il capo del DDPS può autorizzare il SIC a fornire alle fonti umane una copertura o un'identità fittizia se ciò è indispensabile per proteggerne la vita e l'integrità fisica.

⁵ Le misure di cui ai capoversi 3 e 4 sono limitate al periodo di tempo nel quale sussiste concretamente il pericolo. Eccezionalmente, è possibile rinunciare a una limitazione temporale o commutare una misura limitata nel tempo in una misura a

⁴ RS 831.10

tempo indeterminato se i rischi per gli interessati sono particolarmente elevati e si deve quindi ritenere che persisteranno nel tempo.

Art. 14 Segnalazioni ai fini dell'accertamento della dimora di persone e dell'ubicazione di veicoli

¹ Il SIC può far segnalare persone, ai fini dell'accertamento della dimora, e veicoli, ai fini dell'accertamento dell'ubicazione, nel sistema di ricerca informatizzato di polizia secondo l'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) e nella parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen secondo l'articolo 16 LSIP.

² La segnalazione di persone o veicoli è ammessa soltanto se sussistono indizi fondati che:

- a. dalla persona interessata proviene una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a;
- b. il veicolo è utilizzato da una persona ai sensi della lettera a;
- c. il veicolo è utilizzato per un'altra minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a;
- d. la ricerca della dimora di una persona o la ricerca di un veicolo è necessaria per tutelare altri interessi nazionali essenziali.

³ Non è consentito emanare segnalazioni per sorvegliare veicoli di una terza persona appartenente a uno dei gruppi professionali menzionati negli articoli 171-173 del Codice di procedura penale⁶.

Sezione 2: Coperture e identità fittizie

Art. 15 Coperture

¹ Il direttore del SIC può autorizzare che i collaboratori del SIC e delle autorità d'esecuzione cantonali siano provvisti di documenti per creare e mantenere una copertura in modo da non rendere più riconoscibile la loro appartenenza alle autorità del servizio informazioni. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.

² Il direttore del SIC presenta annualmente al capo del DDPS un rapporto sulla gestione delle coperture.

Art. 16 Identità fittizie

¹ Il capo del DDPS può autorizzare che alle persone seguenti sia assegnata un'identità fittizia che conferisca loro un'identità diversa da quella vera per garantire la loro sicurezza o l'acquisizione di informazioni:

⁵ RS 361

⁶ RS 312.0

- a. ai collaboratori del SIC;
- b. ai collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali attivi su mandato della Confederazione;
- c. alle fonti umane nel quadro di una determinata operazione.

² L'identità fittizia può essere utilizzata fintanto che è necessaria per garantire la sicurezza della persona interessata o l'acquisizione di informazioni. L'utilizzazione è limitata a:

- a. cinque anni al massimo; per i collaboratori del SIC o degli organi di sicurezza dei Cantoni; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di ulteriori tre anni al massimo;
- b. dodici mesi al massimo; per le fonti umane; se necessario, il termine può essere prorogato di volta in volta di ulteriori dodici mesi al massimo.

³ L'utilizzazione di un'identità fittizia per l'acquisizione di informazioni è ammessa soltanto se concerne un settore di compiti secondo l'articolo 4 capoverso 1 e:

- a. l'acquisizione di informazioni senza l'impiego di identità fittizie non ha dato esito positivo o senza l'impiego dell'identità fittizia risulterebbe vana o eccessivamente difficile; oppure
- b. è giustificata dalla gravità e dal genere del pericolo incorso dalle persone incaricate dell'acquisizione di informazioni o dalle persone a loro vicine, che rischiano la lesione di un bene giuridico rilevante quale la vita, l'integrità personale o l'incolumità fisica.

⁴ Per creare e mantenere identità fittizie al SIC è consentito allestire o modificare documenti d'identità, attestati e altri documenti nonché dati riferiti a persone. Le autorità federali, cantonali e comunali competenti sono tenute a collaborare con il SIC.

⁵ Il SIC adotta le misure necessarie per prevenire lo smascheramento.

Sezione 3: Diritti e obblighi d'informazione

Art. 17 Obbligo d'informazione in caso di minaccia concreta

¹ I servizi della Confederazione e dei Cantoni nonché le organizzazioni alle quali la Confederazione o i Cantoni hanno delegato l'adempimento di compiti pubblici sono tenuti nel singolo caso a fornire al SIC, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni utili a individuare o sventare una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna oppure alla tutela di altri interessi nazionali essenziali (art. 62).

² Una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna sussiste quando è pregiudicato un bene giuridico importante quale la vita, l'integrità fisica, la libertà, la stabilità e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:

- a. da attività terroristiche nel senso di mene tendenti a influenzare o modificare le basi democratiche e dello Stato di diritto, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore;
- b. dallo spionaggio secondo gli articoli 272-274 e 301 del Codice penale svizzero;
- c. dalla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione), oppure dal commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento;
- d. da un attacco a infrastrutture critiche; oppure
- e. dall'estremismo violento nel senso di mene di organizzazioni che negano le basi democratiche e dello Stato di diritto e che allo scopo di raggiungere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti.

³ I servizi e le organizzazioni secondo il capoverso 1 sono tenuti al segreto nei confronti di terzi in merito alla richiesta e alle eventuali informazioni. È fatta salva l'informazione degli organi superiori e degli organi di vigilanza.

⁴ Possono informare spontaneamente quando constatano una minaccia concreta secondo il capoverso 2.

Art. 18 Obbligo d'informazione e obbligo di comunicazione speciali

¹ Le autorità seguenti sono tenute a fornire informazioni al SIC per l'adempimento dei suoi compiti:

- a. autorità di polizia, di perseguimento penale e penali;
- b. autorità delle guardie di confine e doganali;
- c. autorità della Sicurezza militare, del Servizio informazioni dell'esercito e preposte ai controlli militari;
- d. autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per l'entrata e il soggiorno di stranieri nonché per le questioni in materia d'asilo;
- e. autorità che collaborano all'adempimento di compiti di polizia di sicurezza;
- f. controlli degli abitanti e altre autorità che gestiscono registri ufficiali;
- g. autorità competenti per le relazioni diplomatiche e consolari;
- h. autorità competenti per il rilascio dei permessi di trasporto di determinati beni;
- i. autorità competenti per l'esercizio di sistemi informatici;
- j. autorità competenti per la vigilanza sul mercato finanziario e per ricevere comunicazioni concernenti il sospetto riciclaggio di denaro nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento di attività in materia di prolifera-

zione conformemente alla legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro.

² Le autorità secondo il capoverso 1 sono tenute al segreto nei confronti di terzi in merito alla richiesta e alle eventuali informazioni. È fatta salva l'informazione degli organi superiori e degli organi di vigilanza.

³ Informano spontaneamente quando constatano una minaccia concreta e grave nei confronti della sicurezza interna o esterna.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce in un elenco non pubblico quali fatti e constatazioni devono essere comunicati spontaneamente al SIC. Esso definisce l'estensione dell'obbligo di comunicazione e la procedura per comunicare le informazioni.

Art. 19 Procedura in caso di divergenze d'opinione in merito agli obblighi d'informazione e di comunicazione

¹ In merito alle divergenze d'opinione all'interno dell'Amministrazione federale riguardo a informazioni richieste dal SIC secondo l'articolo 17 o 18 decide definitivamente l'autorità di vigilanza comune.

² In merito alle divergenze d'opinione tra il SIC e un'organizzazione, un organo o un'autorità non appartenenti all'Amministrazione federale riguardo a informazioni richieste dal SIC secondo l'articolo 17 o 18 decide il Tribunale amministrativo federale.

Art. 20 Comunicazioni e informazioni di terzi

¹ Il SIC può ricevere comunicazioni da qualsiasi persona.

² Il SIC può richiedere in modo mirato, per scritto o oralmente, le informazioni necessarie per l'adempimento dei suoi compiti. Può invitare per scritto persone ad audizioni.

³ Eccettuato il caso in cui l'acquisizione di informazioni avvenga sotto copertura, il SIC deve rendere attenta la persona alla quale richiede le informazioni che essa comunica le informazioni su base volontaria.

Art. 21 Obbligo d'informazione speciale dei privati

¹ Se è necessario per individuare, impedire o sventare una minaccia concreta secondo l'articolo 17 capoverso 2, in casi specifici il SIC può richiedere le informazioni e registrazioni seguenti:

- a. a persone fisiche o giuridiche che effettuano trasporti a titolo professionale o che mettono a disposizione o procurano mezzi di trasporto: informazioni su una prestazione da loro fornita;
- b. a gestori privati di infrastrutture di sicurezza, in particolare di sistemi di videosorveglianza: la consegna di registrazioni, comprese le registrazioni di fatti che si svolgono su suolo pubblico.

⁷ RS 955.0

² Il SIC può inoltre richiedere informazioni secondo l'articolo 14 della legge federale del 6 ottobre 2000⁸ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Sezione 4: Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

Art. 22 Generi di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione

¹ Sono soggette ad autorizzazione le misure di acquisizione seguenti:

- a. la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di persone;
- b. la sorveglianza di un collegamento di telecomunicazione;
- c. la richiesta di informazioni in merito a quando e con quali persone o collegamenti le persone o i collegamenti sorvegliati comunicano o hanno comunicato per posta o mediante telecomunicazione, nonché in merito ai dati relativi a tali comunicazioni e alle fatture;
- d. la richiesta, per scopi di localizzazione, di informazioni in merito all'ubicazione e alla direzione di trasmissione dell'antenna con la quale, nell'ambito della telefonia mobile, è momentaneamente collegata l'apparecchiatura terminale della persona sorvegliata;
- e. l'impiego di apparecchi di localizzazione per stabilire l'ubicazione e i movimenti di persone o cose;
- f. l'impiego di apparecchi di sorveglianza per captare o registrare asserzioni non pronunciate in pubblico oppure per osservare o registrare fatti in luoghi non pubblici o non liberamente accessibili;
- g. l'intrusione in sistemi e reti di ordinatori per:
 1. acquisire informazioni ivi disponibili o da essi trasmesse,
 2. disturbare, impedire o rallentare l'accesso a informazioni, se i sistemi e le reti di ordinatori sono utilizzati per attacchi a infrastrutture critiche;
- h. le perquisizioni di locali, veicoli o contenitori per acquisire informazioni ivi disponibili o trasmesse oppure oggetti.

² Le misure sono eseguite in segreto e all'insaputa delle persone interessate.

Art. 23 Principio

¹ Il SIC può ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se:

- a. sussiste una minaccia concreta ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 lettere a-d oppure lo richiede la tutela di altri interessi nazionali essenziali (art. 62);
- b. la gravità della minaccia giustifica la misura; e

⁸ RS 780.1

- c. gli accertamenti informativi fino a quel momento sono rimasti senza esito oppure sarebbero comunque vani o sproporzionatamente difficili.

² Prima dell'esecuzione della misura, il SIC deve disporre dell'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e del nullaosta del capo del DDPS.

³ Se è necessaria la partecipazione di altri servizi della Confederazione e dei Cantoni all'esecuzione della misura, il SIC trasmette loro un ordine scritto non appena dispone dell'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e del nullaosta del capo del DDPS. La misura di acquisizione deve essere tenuta segreta.

Art. 24 Misure di acquisizione soggette ad autorizzazione ordinate nei confronti di terzi

¹ Il SIC può ordinare anche nei confronti di una terza persona una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione se sussistono indizi fondati che la persona riguardo alla quale vengono acquisite le informazioni utilizza locali, veicoli o contenitori della terza persona oppure suoi indirizzi postali, collegamenti di telecomunicazione, sistemi o reti di ordinatori per trasmettere, ricevere o conservare informazioni.

² Non è consentito ordinare la misura se la terza persona appartiene a uno dei gruppi professionali menzionati negli articoli 171-173 del Codice di procedura penale⁹.

Art. 25 Procedura di autorizzazione

¹ Se intende ordinare una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC sottopone al Tribunale amministrativo federale una domanda recante:

- a. l'obiettivo specifico della misura di acquisizione;
- b. le indicazioni relative alle persone interessate ;
- c. l'esatta designazione della misura di acquisizione e della base legale;
- d. la designazione di eventuali altri servizi che saranno incaricati dell'esecuzione della misura di acquisizione;
- e. le indicazioni relative all'inizio e alla fine della misura di acquisizione nonché il termine entro il quale essa dev'essere eseguita.

² Il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale decide in merito all'autorizzazione o al rifiuto entro cinque giorni dal ricevimento della domanda del SIC.

³ Può concedere l'autorizzazione vincolandola a oneri oppure esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti.

⁴ L'autorizzazione è valida per tre mesi al massimo. Può essere prorogata più volte, ma di volta in volta per tre mesi al massimo.

⁵ Se è necessaria una proroga, prima della scadenza della durata autorizzata il SIC presenta una domanda di proroga motivata recante le indicazioni secondo il capoverso 1.

⁹ RS 312.0

Art. 26 Nullaosta

Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per l'esecuzione dopo aver consultato la Delegazione Sicurezza.

Art. 27 Procedura in caso d'urgenza

¹ In caso d'urgenza, il direttore del SIC può ordinare l'impiego immediato di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione. Egli informa senza indugio il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale e il capo del DDPS. Quest'ultimo può porre fine con effetto immediato alla misura di acquisizione.

² Il direttore del SIC sottopone entro 24 ore la domanda al presidente della corte competente del Tribunale amministrativo, motivandone l'urgenza.

³ Il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale comunica la sua decisione al SIC entro tre giorni.

⁴ Se la misura di acquisizione è autorizzata, il capo del DDPS decide in merito al nullaosta per il proseguimento dell'esecuzione dopo aver consultato la Delegazione Sicurezza.

Art. 28 Fine della misura di acquisizione

¹ Il SIC pone fine senza indugio alla misura di acquisizione se:

- a. il termine è scaduto;
- b. le condizioni per proseguire l'esecuzione non sono più adempiute;
- c. l'autorizzazione non è concessa o il nullaosta non è rilasciato.

² Nei casi d'urgenza, il SIC provvede inoltre a distruggere senza indugio i dati acquisiti se:

- a. il presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale respinge la domanda;
- b. il capo del DDPS porre fine con effetto immediato alla misura di acquisizione o rifiuta il nullaosta.

³ Se altri servizi partecipano all'esecuzione della misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione, il SIC comunica loro la fine di detta misura.

⁴ Il SIC comunica la fine della misura di acquisizione al Tribunale amministrativo federale e al capo del DDPS.

Art. 29 Obbligo di comunicazione [nei confronti delle persone sorvegliate]

¹ Dopo la conclusione dell'operazione, entro un mese il SIC comunica alla persona sorvegliata il motivo, il genere e la durata della sorveglianza mediante misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

² Può differire la comunicazione oppure rinunciarvi se:

- a. è necessario per non pregiudicare una misura di acquisizione in corso o un procedimento legale in corso;
- b. è necessario a causa di un altro interesse pubblico preponderante in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna oppure lo richiedono le relazioni della Svizzera con l'estero;
- c. in seguito alla comunicazione, terzi potrebbero essere esposti a considerevole pericolo;
- d. la persona interessata non è raggiungibile.

³ Il differimento della comunicazione o la rinuncia alla comunicazione deve ottenere l'autorizzazione e il relativo nullaosta secondo la procedura di autorizzazione.

Sezione 5: Collaborazione e protezione delle fonti

Art. 30 Collaborazione e mandati nell'ambito dell'acquisizione

¹ Il SIC può eseguire esso stesso le misure di acquisizione, collaborare con servizi svizzeri o esteri oppure demandarne l'esecuzione a tali servizi, sempre che l'altro servizio offra la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge.

² Eccezionalmente può collaborare anche con privati o assegnare loro mandati, se è necessario per motivi tecnici o a causa dell'accesso all'oggetto di detta acquisizione e la persona interessata offre la garanzia di eseguire l'acquisizione conformemente alle disposizioni della presente legge.

Art. 31 Protezione delle fonti

¹ Il SIC garantisce la protezione delle sue fonti e ne tutela l'anonimato, in particolare per quanto riguarda servizi partner esteri e persone che acquisiscono informazioni concernenti l'estero e che per tale motivo sono esposte a pericolo. Sono escluse le persone condannate per crimini gravi contro l'umanità.

² Può rendere nota alle autorità di perseguimento penale svizzere l'identità di una fonte umana domiciliata in Svizzera se alla persona in questione è imputato un reato perseguibile d'ufficio o se è indispensabile per far luce su un reato grave.

³ Per la protezione delle fonti devono essere considerati:

- a. l'interesse del SIC all'ulteriore utilizzazione della fonte in ambito informativo;
- b. la necessità di proteggere segnatamente le fonti umane nei confronti di terzi;
- c. nel caso di fonti tecniche: i dati che devono essere tenuti segreti in merito all'infrastruttura, alle prestazioni, ai metodi operativi o alle procedure di acquisizione di informazioni.

⁴ In caso di contestazione, decide il Tribunale amministrativo federale. Del rimanente si applicano le disposizioni determinanti in materia di assistenza giudiziaria.

Sezione 6: Acquisizione di informazioni su fatti all'estero

Art. 32 Disposizioni generali

¹ Il SIC può acquisire segretamente informazioni su fatti all'estero.

² Se il SIC acquisisce in Svizzera informazioni su fatti all'estero, esso è vincolato alle disposizioni della sezione 4. Sono eccettuate le misure di acquisizione secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera g, sempre che i sistemi e le reti di ordinatori in questione siano ubicati all'estero.

³ Il SIC provvede affinché i rischi in occasione dell'acquisizione e le ingerenze nei diritti fondamentali delle persone interessate non siano sproporzionati rispetto al valore atteso delle informazioni.

⁴ Documenta l'acquisizione di informazioni su fatti all'estero all'attenzione degli organi di vigilanza e di controllo.

⁵ Durante il loro impiego, i collaboratori del SIC impiegati all'estero sono assicurati contro le malattie e gli infortuni secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sull'assicurazione militare.

⁶ Il SIC provvede alla protezione dei suoi collaboratori impiegati all'estero.

Art. 33 Esplorazione radio

¹ La Confederazione può gestire un servizio per il rilevamento delle emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazione ubicati all'estero (esplorazione radio).

² L'esplorazione radio serve:

- a. all'acquisizione di informazioni su fatti all'estero rilevanti in materia di politica di sicurezza, in particolare provenienti dagli ambiti del terrorismo, della proliferazione di armi di distruzione di massa e dei conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera;
- b. alla tutela di altri interessi nazionali essenziali (art.62).

³ Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza gli ambiti di esplorazione, l'organizzazione e la procedura in materia di esplorazione radio. Esso stabilisce per quanto tempo possono rimanere memorizzate presso il servizio esecutivo le comunicazioni rilevate e i dati relativi ai collegamenti.

⁴ In tale contesto, garantisce in particolare che sulla base delle comunicazioni rilevate il servizio esecutivo:

- a. trasmetta soltanto le informazioni che concernono fatti all'estero rilevanti in materia di politica di sicurezza;
- b. trasmetta informazioni su persone in Svizzera soltanto se sono necessarie per la comprensione di un fatto all'estero e sono state precedentemente anonimizzate.

¹⁰ RS 833.11

⁵ Il servizio esecutivo trasmette informazioni su fatti in Svizzera, provenienti dalle comunicazioni rilevate, se tali informazioni contengono indizi relativi a una minaccia concreta per la sicurezza interna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a.

⁶ Cancella il più presto possibile le comunicazioni rilevate che non contengono informazioni su fatti all'estero rilevanti in materia di politica di sicurezza né indizi relativi a una minaccia concreta per la sicurezza interna.

Sezione 7: Esplorazione di segnali via cavo

Art. 34 In generale

¹ Per l'acquisizione di informazioni su fatti all'estero rilevanti in materia di politica di sicurezza (art. 4 cpv. 1 lett. b) e per tutelare altri interessi nazionali essenziali (art. 62), il SIC può incaricare il servizio esecutivo di rilevare segnali transfrontalieri provenienti da reti filari.

² Se emittente e ricevente si trovano in Svizzera, l'utilizzazione dei segnali rilevati secondo il capoverso 1 non è ammessa. Qualora il servizio esecutivo non possa scartare tali segnali già in occasione del rilevamento, i dati acquisiti sono immediatamente distrutti non appena è stato individuato che essi provengono da detti segnali.

³ I dati provenienti dai segnali ricevuti possono essere trasmessi al SIC soltanto se il loro contenuto corrisponde alle chiavi di ricerca a favore del mandato. Le chiavi di ricerca devono essere definite in modo tale che la loro applicazione determini per quanto possibile ingerenze minime nella sfera privata delle persone. Non sono ammesse come chiavi di ricerca indicazioni su persone fisiche o giuridiche svizzere.

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. gli ambiti di esplorazione ammessi;
- b. l'organizzazione e la procedura in materia di esplorazione dei segnali via cavo; e
- c. la durata massima di conservazione presso il servizio esecutivo dei dati relativi ai contenuti e dei dati relativi ai collegamenti rilevati dall'esplorazione di segnali via cavo.

Art. 35 Obbligo dell'autorizzazione

Al SIC è consentito assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo se dispone dell'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale e se il capo del DDPS, dopo aver consultato la Delegazione Sicurezza, ha rilasciato il nullaosta.

Art. 36 Autorizzazione del mandato per l'esplorazione di segnali via cavo

¹ Se il SIC intende assegnare un mandato per l'esplorazione di segnali via cavo, esso sottopone la relativa domanda al presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale per autorizzazione.

² La domanda contiene le indicazioni seguenti:

- a. il mandato al servizio esecutivo;
- b. la necessità dell'impiego;
- c. le categorie di chiavi di ricerca;
- d. la designazione dei gestori di reti filari e degli operatori di servizi di telecomunicazione che devono fornire i segnali necessari per l'esecuzione dell'esplorazione dei segnali via cavo; e
- e. l'inizio e la fine del mandato.

³ La procedura ulteriore si fonda sugli articoli 25 a 28.

⁴ L'autorizzazione è valida per sei mesi al massimo. Può essere prorogata più volte, di volta in volta per tre mesi al massimo, applicando la medesima procedura.

⁵ Se l'autorizzazione del Tribunale amministrativo federale è disponibile, il capo del DDPS, dopo aver consultato la Delegazione Sicurezza, può dare il nullaosta per l'esecuzione del mandato.

Art. 37 Esecuzione dell'esplorazione di segnali via cavo

¹ Il servizio esecutivo riceve i segnali dai gestori e dagli operatori secondo l'articolo 36 capoverso 2 lettera d, li converte in dati e, sulla base del contenuto, valuta quali dati trasmettere al SIC.

² Trasmette al SIC esclusivamente dati contenenti informazioni corrispondenti alle chiavi di ricerca del mandato. Trasmette al SIC informazioni su persone in Svizzera soltanto se esse sono necessarie per la comprensione di un fatto all'estero e sono state precedentemente anonimizzate.

³ Se i dati contengono informazioni su fatti in Svizzera o all'estero con indizi relativi a una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a, il servizio esecutivo li trasmette inalterati al SIC.

⁴ I dati che non contengono informazioni secondo i capoversi 2 e 3 sono distrutti il più presto possibile dal servizio esecutivo.

⁵ Il SIC è competente per l'analisi a fini informativi dei dati.

Art. 38 Obblighi dei gestori di reti filari e degli operatori di servizi di telecomunicazione

¹ I gestori di reti filari e gli operatori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a comunicare al servizio esecutivo o al SIC i dati tecnici necessari per l'esecuzione dell'esplorazione di segnali via cavo.

² In presenza di un mandato e del relativo nullaosta, i gestori di reti filari e gli operatori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a fornire i segnali al servizio esecutivo.

³ Sono tenuti a mantenere il segreto riguardo ai mandati.

⁴ La Confederazione indennizza i gestori di reti filari e gli operatori di servizi di telecomunicazione. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare delle indennità in funzione dei costi per la fornitura dei segnali al servizio esecutivo.

Capitolo 4: Elaborazione dei dati e archiviazione

Sezione 1: Principi e elaborazione dei dati nei Cantoni

Art. 39 Principi

¹ Al SIC e alle autorità d'esecuzione cantonali è consentito elaborare anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

² Al SIC è consentito elaborare ulteriormente dati inesatti se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Esso contrassegna i dati in questione come dati inesatti.

³ Può trasferire i medesimi dati in più sistemi d'informazione. Al riguardo, si applicano le direttive del rispettivo sistema d'informazione.

⁴ Può correlare i dati all'interno di un sistema d'informazione e analizzarli in maniera automatizzata.

Art. 40 Controllo della qualità

¹ Il SIC valuta la rilevanza e l'esattezza dei dati personali prima di rilevarli in un sistema d'informazione. Esso valuta la rilevanza e l'esattezza delle comunicazioni rilevate nell'Archivio dei dati residui nel loro insieme.

² Rileva soltanto i dati utili all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 4 e che non rientrano nei limiti in materia di elaborazione secondo l'articolo 3 capoversi 5-8.

³ Distrugge i dati che non possono essere rilevati in alcun sistema d'informazione oppure li rinvia al mittente.

⁴ Verifica periodicamente in tutti i sistemi d'informazione se i dati personali rilevati sono ancora necessari per l'adempimento dei suoi compiti. Cancella i dati non più necessari. I dati inesatti sono immediatamente corretti o cancellati. È fatto salvo l'articolo 39 capoverso 2.

⁵ L'organo interno del SIC incaricato del controllo della qualità assume i compiti seguenti:

- a. verifica la rilevanza e l'esattezza dei dati personali nel sistema IASA-GEX SIC (art. 45);
- b. verifica periodicamente la rilevanza e l'esattezza dei rapporti delle autorità d'esecuzione cantonali registrati nel sistema INDEX SIC (art. 46);
- c. controlla per campionamento in tutti i sistemi d'informazione del SIC la legalità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'esattezza dell'elaborazione dei dati;

- d. cancella nel sistema INDEX SIC i dati risultanti da accertamenti preliminari dei Cantoni risalenti a oltre cinque anni prima e i dati dei quali il Cantone propone la cancellazione;
- e. provvede alle formazioni interne dei collaboratori del SIC riguardo a questioni in materia di protezione dei dati.

Art. 41 Elaborazione dei dati nei Cantoni

¹ Nell'ambito dell'applicazione della presente legge, le autorità d'esecuzione cantonali non gestiscono proprie collezioni di dati.

² Se i Cantoni elaborano dati di propria competenza, essi provvedono affinché i dati cantonali non contengano indicazioni riguardo all'esistenza e al contenuto dei dati della Confederazione.

Sezione 2: Sistemi d'informazione del SIC

Art. 42 Sistemi d'informazione del SIC

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti secondo l'articolo 4 il SIC gestisce i sistemi d'informazione seguenti:

- a. IASA SIC (art. 44);
- b. IASA-GEX SIC (art. 45);
- c. INDEX SIC (art. 46);
- d. GEVER SIC (art. 47);
- e. PES (art. 48);
- f. Portale OSINT (art. 49);
- g. Quattro P (art. 50);
- h. ISCO (art. 51);
- i. Archivio dei dati residui (art. 52).

² Per ogni sistema d'informazione del SIC il Consiglio federale disciplina:

- a. le competenze per l'elaborazione dei dati;
- b. le autorizzazioni d'accesso;
- c. la frequenza del controllo della qualità, considerando la gravità delle lesioni dei diritti costituzionali che comporta l'elaborazione dei dati;
- d. la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardo ai rispettivi settori di compiti;
- e. la cancellazione dei dati;
- f. la sicurezza dei dati.

Art. 43 Assegnazione dei dati ai sistemi d'informazione

Il SIC assegna i dati che riceve come segue:

- a. dati con informazioni sull'estremismo violento: al sistema IASA-GEX SIC;
- b. dati con informazioni che avviano esclusivamente processi amministrativi: al sistema GEVER SIC;
- c. dati con informazioni che riguardano esclusivamente misure di polizia di sicurezza: al sistema PES;
- d. dati da fonti pubblicamente accessibili: al sistema Portale OSINT;
- e. dati provenienti da controlli di frontiera e doganali: al sistema Quattro P;
- f. dati che servono esclusivamente al controllo dei compiti e alla direzione dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo: al sistema ISCO;
- g. i rimanenti dati: al sistema Archivio dei dati residui.

Art. 44 IASA SIC

¹ Il sistema di analisi integrale del SIC (IASA SIC) serve all'analisi a fini informativi dei dati.

² Contiene dati che riguardano i settori di compiti secondo l'articolo 4 capoverso 1, eccettuati i dati relativi all'estremismo violento.

³ I collaboratori del SIC incaricati del rilevamento, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA SIC mediante procedura di richiamo. Con l'ausilio di IASA SIC possono intraprendere ricerche di dati in tutti i sistemi d'informazione del SIC ai quali sono autorizzati ad accedere.

Art. 45 IASA-GEX SIC

¹ Il sistema di analisi integrale dell'estremismo violento del SIC (IASA-GEX SIC) serve al rilevamento, all'elaborazione e all'analisi di informazioni che riguardano l'estremismo violento.

² Contiene i dati che concernono il settore di compiti «estremismo violento».

³ I collaboratori del SIC incaricati del rilevamento, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso a IASA-GEX SIC mediante procedura di richiamo.

Art. 46 INDEX SIC

¹ INDEX SIC serve:

- a. ad accertare se il SIC elabora dati relativi a una persona, un'organizzazione, un gruppo, un oggetto o un evento;
- b. ad archiviare i rapporti redatti dalle autorità d'esecuzione cantonali;

- c. all'elaborazione di dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali.

² Consente alle autorità che ne hanno diritto e non sono collegate alla rete particolarmente protetta del SIC di accedere ai dati loro necessari per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

³ Contiene:

- a. dati per l'identificazione delle persone, delle organizzazioni, dei gruppi, degli oggetti e degli eventi rilevati nei sistemi d'informazione IASA SIC e IASA-GEX SIC;
- b. i rapporti redatti dalle autorità d'esecuzione cantonali;
- c. dati provenienti da accertamenti preliminari delle autorità d'esecuzione cantonali.

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati dell'INDEX SIC indicati di seguito le persone seguenti:

- a. i collaboratori del SIC incaricati di individuare tempestivamente e sventare minacce per la Svizzera e la sua popolazione: ai dati secondo il capoverso 3 lettere a-b;
- b. i collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali: ai dati secondo il capoverso 3 lettere a-b per l'adempimento dei loro compiti secondo la presente legge e per l'elaborazione dei loro dati da accertamenti preliminari e dai loro rapporti; hanno accesso ai dati secondo il capoverso 3 lettera c esclusivamente i collaboratori dell'autorità d'esecuzione cantonale che ha eseguito gli accertamenti preliminari e i collaboratori dell'organo del SIC incaricato del controllo della qualità;
- c. i collaboratori dell'Ufficio federale di polizia: ai dati secondo il capoverso 3 lettera a per l'esecuzione di compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza e per l'esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo qualora si tratti di comunicazioni di istituti finanziari svizzeri; e
- d. i collaboratori del servizio del DDPS competente per la protezione delle informazioni e delle opere: ai dati secondo il capoverso 3 lettera a per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone.

Art. 47 GEVER SIC

¹ Il sistema d'informazione per la gestione degli affari del SIC (GEVER SIC) serve all'elaborazione e al controllo degli affari nonché a garantire processi di lavoro efficienti.

² GEVER SIC contiene:

- a. dati su affari amministrativi;
- b. tutti i prodotti informativi in uscita dal SIC;
- c. dati che sono stati impiegati per allestire i contenuti secondo le lettere a-b.

³ Tutti i collaboratori del SIC hanno accesso a GEVER SIC mediante procedura di richiamo.

Art. 48 PES

¹ Il sistema d'informazione per la presentazione elettronica della situazione (PES) serve alle competenti autorità federali e cantonali quale strumento di condotta e ai fini della diffusione di informazioni per dirigere e applicare misure di polizia di sicurezza, segnatamente in caso di eventi in occasione dei quali si temono attività violente.

² Contiene dati su eventi e misure per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna.

³ I collaboratori del SIC e delle competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni incaricati della condotta in materia di politica di sicurezza o della valutazione oppure della gestione di eventi rilevanti per l'analisi della situazione, hanno accesso al PES mediante procedura di richiamo.

⁴ In occasione di eventi particolari, il SIC può concedere l'accesso temporaneo anche a organi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere. L'accesso è limitato ai dati del sistema necessari a tali organi e autorità per l'adempimento dei loro compiti in relazione con la gestione di un evento particolare.

Art. 49 Portale OSINT

¹ Il Portale «Open Source Intelligence» (Portale OSINT) serve ai collaboratori del SIC per approntare dati da fonti pubblicamente accessibili.

² Contiene dati reperiti in occasione dell'utilizzazione di fonti pubblicamente accessibili.

³ Tutti i collaboratori del SIC hanno accesso al Portale OSINT mediante procedura di richiamo.

Art. 50 Quattro P

¹ Quattro P serve all'identificazione di persone che entrano in Svizzera o escono dalla Svizzera e a stabilire le date della loro entrata e uscita.

² Contiene dati raccolti nel quadro di controlli di frontiera e doganali presso i posti di confine.

³ I collaboratori del SIC che in relazione con l'adempimento di compiti secondo l'articolo 4 sono incaricati dell'identificazione di persone hanno accesso a Quattro P mediante procedura di richiamo.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce per Quattro P, in un elenco non pubblico, l'estensione dei controlli di frontiera e doganali; al riguardo, si orienta alla situazione di minaccia del momento.

Art. 51 ISCO

¹ Il sistema d'informazione per l'esplorazione delle comunicazioni (ISCO) serve a controllare e dirigere l'esplorazione radio e l'esplorazione dei segnali via cavo.

² ISCO contiene dati per dirigere i mezzi d'esplorazione, per il controlling e il reporting.

³ I collaboratori del SIC che si occupano della direzione dell'esplorazione radio e dell'esplorazione dei segnali via cavo hanno accesso a ISCO mediante procedura di richiamo.

Art. 52 Archivio dei dati residui

¹ L'Archivio dei dati residui serve ad archiviare i dati che in occasione dell'assegnazione secondo l'articolo 43 non possono essere assegnati direttamente a un altro sistema. I dati personali sono preliminarmente valutati secondo l'articolo 40 capoverso 1 per quanto riguarda la loro rilevanza ed esattezza.

² I collaboratori del SIC incaricati del rilevamento, della ricerca, dell'analisi e del controllo della qualità dei dati hanno accesso all'Archivio dei dati residui mediante procedura di richiamo.

Sezione 3: Dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione**Art. 53**

¹ Il SIC memorizza con riferimento al caso specifico e separatamente dai sistemi d'informazione i dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione secondo l'articolo 22.

² Può, in singoli casi e rispettando i limiti in materia di elaborazione secondo l'articolo 3 capoversi 5-8, archiviare dati personali anche nel sistema d'informazione secondo l'articolo 42 capoverso 1 appositamente previsto, sempre che contengano informazioni necessarie per l'adempimento dei compiti secondo l'articolo 4 capoverso 1.

³ I collaboratori del SIC incaricati dell'esecuzione di una misura di acquisizione e dell'analisi dei risultati hanno accesso ai corrispondenti dati.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le autorizzazioni d'accesso;
- b. la durata di conservazione dei dati, considerando le esigenze specifiche del SIC riguardanti i rispettivi settori di compiti e la procedura per la distruzione dei dati;
- c. la sicurezza dei dati.

Sezione 4: Disposizioni particolari sulla protezione dei dati

Art. 54 Verifica prima della comunicazione

Prima di ogni comunicazione di dati personali o prodotti, il SIC si assicura che i dati personali soddisfino le prescrizioni legali secondo la presente legge e che la loro comunicazione sia prevista per legge e necessaria nel caso concreto.

Art. 55 Comunicazione di dati personali ad autorità svizzere

¹ Il SIC può comunicare dati personali ad autorità svizzere nella misura in cui è necessario per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna. Il Consiglio federale designa le autorità interessate.

² Se i riscontri del SIC sono necessari ad altre autorità per il perseguimento penale, per impedire reati oppure per il mantenimento dell'ordine pubblico, il SIC li mette a loro disposizione garantendo la protezione delle fonti.

³ Il SIC comunica ad autorità di perseguimento penale dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione soltanto se contengono indizi relativi a un reato per il cui perseguimento le autorità di perseguimento penale potrebbero ordinare una misura di procedura penale comparabile.

⁴ Il SIC fornisce alle autorità di perseguimento penale indicazioni sulla provenienza dei dati. La procedura ulteriore si fonda sulle disposizioni del Codice di procedura penale¹¹.

Art. 56 Comunicazione di dati personali ad autorità estere

¹ Il SIC, derogando alle disposizioni in materia di diritto della protezione dei dati, può comunicare dati personali ad autorità di sicurezza estere se sussistono garanzie sufficienti per la protezione della persona interessata.

² Può inoltre comunicare dati personali ad autorità di sicurezza estere se la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con lo Stato in questione e una legge o un accordo tra Stati secondo l'articolo 61 capoverso 3 approvato lo prevede oppure se:

- a. è necessario per tutelare un interesse pubblico preponderante quale l'impedimento o il chiarimento di un crimine punibile anche in Svizzera;
- b. è necessario per motivare una richiesta svizzera di informazioni;
- c. la persona in questione ha acconsentito alla comunicazione oppure la comunicazione è inequivocabilmente nell'interesse della persona in questione;
- d. lo Stato richiedente assicura per scritto di disporre dell'accordo della persona interessata e grazie alla comunicazione gli è possibile valutare se tale persona può partecipare a progetti classificati esteri nel settore della sicurezza interna o esterna oppure può ottenere l'accesso a informazioni, materiali o impianti classificati esteri;

¹¹ RS 312.0

- e. è necessario per tutelare interessi considerevoli in materia di sicurezza della Svizzera o dello Stato ricevente;
- f. è necessario per proteggere la vita e l'integrità fisica di terzi.

³R Rinuncia alla comunicazione all'estero se la persona interessata dovesse, in ragione della trasmissione dei dati, essere esposta al pericolo di una doppia punizione o a pregiudizi gravi per la vita, l'integrità fisica o la libertà ai sensi della convenzione del 4 novembre 1950¹² per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera.

Art. 57 Comunicazione di dati personali a terzi

La comunicazione di dati personali a terzi è ammessa soltanto se:

- a. la persona in questione ha acconsentito alla comunicazione oppure la comunicazione è inequivocabilmente nel suo interesse;
- b. la comunicazione è necessaria per sventare un pericolo immediato grave;
- c. la comunicazione è necessaria per motivare una richiesta di informazioni.

Art. 58 Diritto d'accesso

¹ Il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione PES, Quattro P, Portale OSINT e ai dati amministrativi del GEVER SIC si fonda sulla legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati (LPD).

² Qualora una persona domandi al SIC se sta elaborando dati che la riguardano nei sistemi d'informazione Archivio dei dati residui, IASA SIC, IASA-GEX SIC, INDEX SIC e ISCO nonché nei dati informativi di GEVER SIC, il SIC differisce tale informazione:

- a. se e nella misura in cui interessi preponderanti, debitamente motivati negli atti, esigano il mantenimento del segreto riguardo ai dati concernenti il richiedente, sempre che tali interessi siano riferibili:
 - 1. all'adempimento dei compiti secondo l'articolo 4, oppure
 - 2. al perseguimento penale o a un altro procedimento istruttorio;
- b. se e nella misura in cui interessi preponderanti di terzi lo rendano necessario; oppure
- c. se non sono elaborati dati riguardanti il richiedente.

³ Il SIC comunica al richiedente il differimento dell'informazione rendendolo attento al fatto che ha il diritto di domandare all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) di verificare se eventuali dati che lo concernono sono elaborati in modo lecito e se interessi preponderanti al mantenimento del segreto giustificano il differimento.

¹² RS 0.101

¹³ RS 235.1

⁴ Su domanda del richiedente, l'IFPDT effettua la verifica e gli comunica che nessun dato che lo concerne è elaborato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nell'elaborazione dei dati o relativi al differimento dell'informazione, che ha inviato al SIC una raccomandazione ai sensi dell'articolo 27 LPD affinché tali errori vengano corretti. Rende attento il richiedente al fatto che può domandare al Tribunale amministrativo federale di verificare detta comunicazione o l'esecuzione della raccomandazione.

⁵ Alla raccomandazione dell'IFPDT di cui al capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 27 capoversi 4-6 LPD.

⁶ Su domanda del richiedente, il Tribunale amministrativo federale effettua la verifica e gli comunica che la stessa ha avuto luogo. Se riscontra errori nell'elaborazione dei dati o relativi al differimento dell'informazione, invia al SIC una decisione in cui dispone che tali errori vengano corretti. Lo stesso vale in caso di inosservanza della raccomandazione dell'IFPDT. Il SIC può impugnare tale decisione con ricorso al Tribunale federale.

⁷ Le comunicazioni di cui ai capoversi 3-6 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili dagli interessati.

⁸ Il SIC fornisce al richiedente l'informazione conformemente alla LPD appena viene meno l'interesse al mantenimento del segreto, ma al più tardi allo scadere della durata di conservazione dei dati, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. Le persone di cui non sono stati elaborati dati ne sono informate dal SIC entro tre anni dal ricevimento della loro domanda.

⁹ L'IFPDT può raccomandare che, a titolo eccezionale, il SIC fornisca immediatamente l'informazione richiesta quando una persona afferma in modo credibile che nel caso di un differimento dell'informazione per lei ne risulterebbe un danno rilevante e irreparabile, se e nella misura in cui ciò non pregiudichi la sicurezza interna o esterna.

Sezione 5: Archiviazione

Art. 59

¹ I dati e i documenti del SIC non provenienti da relazioni dirette con servizi di sicurezza esteri sono archiviati dall'Archivio federale (AFS) in locali dell'AFS particolarmente protetti.

² Essi sottostanno a un termine di protezione di 50 anni.

³ Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la distruzione di dati e documenti provenienti da relazioni dirette con servizi di sicurezza esteri.

Capitolo 5: Prestazioni

Art. 60

¹ Se sussiste un interesse informativo o un altro interesse pubblico, il SIC può fornire prestazioni a favore di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. trasmissioni sicure;
- b. trasporti;
- c. consulenza e valutazione della situazione;
- d. protezione e difesa da attacchi all'infrastruttura di informazione o di comunicazione oppure alla segretezza.

² Se sussiste un interesse informativo, il SIC può fornire simili prestazioni anche a favore di terzi in Svizzera o all'estero.

Capitolo 6: Direzione politica, controllo e protezione giuridica

Sezione 1: Direzione politica e divieto di determinate attività

Art. 61 Direzione politica da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale dirige sul piano politico il servizio informazioni e assume al riguardo i compiti seguenti:

- a. assegna al SIC il mandato fondamentale e lo rinnova almeno ogni quattro anni; il mandato fondamentale è segreto;
- b. approva ogni anno la lista d'osservazione e la comunica alla Delegazione delle Commissioni della gestione; la lista d'osservazione è confidenziale;
- c. designa ogni anno i gruppi da considerare di matrice estremista violenta e prende atto del numero di estremisti violenti non ancora attribuibili ad alcun gruppo noto;
- d. valuta ogni anno, e se necessario in caso di eventi particolari, la situazione di minaccia e informa le Camere federali e il pubblico;
- e. ordina le misure necessarie in caso di situazioni di minaccia particolari;
- f. definisce ogni anno la collaborazione del SIC con autorità estere.

² I documenti in relazione con i compiti secondo il capoverso 1 non sono accessibili al pubblico.

³ Può concludere autonomamente accordi di diritto internazionale pubblico sulla collaborazione internazionale del SIC in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d'informazione automatizzati internazionali secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera e.

Art. 62 Tutela di altri interessi nazionali essenziali

¹ In situazioni particolari, il Consiglio federale può incaricare il SIC di misure secondo la presente legge, sempre che tali misure siano necessarie per tutelare altri interessi nazionali essenziali secondo l'articolo 1 capoverso 3.

² Stabilisce in ogni singolo caso la durata, lo scopo, il genere e l'estensione della misura.

³ Nel caso di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, dev'essere rispettata la procedura di autorizzazione.

⁴ Se il Consiglio federale assegna un mandato secondo il capoverso 1, esso informa al riguardo la Delegazione delle Commissioni della gestione entro 24 ore.

Art. 63 Lista d'osservazione

¹ La lista d'osservazione comprende organizzazioni e gruppi riguardo ai quali sussiste la fondata presunzione che minaccino la sicurezza interna o esterna. La presunzione è considerata fondata quando un'organizzazione o un gruppo figura su una lista di sanzioni delle Nazioni Unite o dell'Unione europea.

² Organizzazioni e gruppi sono stralciati dalla lista d'osservazione se non figurano più su alcuna lista secondo il capoverso 1 oppure quando viene meno la presunzione che minaccino la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

³ Il Consiglio federale definisce in un'ordinanza i criteri per l'allestimento della lista d'osservazione; esso stabilisce la frequenza con la quale la lista deve essere verificata.

Art. 64 Divieto di determinate attività

¹ Il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, un'organizzazione o un gruppo di compiere un'attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera e che direttamente o indirettamente serve a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento.

² La durata di un divieto dev'essere limitata a cinque anni al massimo. Se allo scadere del termine le condizioni continuano a essere adempiute, il divieto può essere prorogato di volta in volta per ulteriori cinque anni. Il dipartimento richiedente verifica a scadenze regolari se le condizioni sono ancora adempiute. Se non è più il caso, esso propone al Consiglio federale la revoca del divieto.

Sezione 2: Controllo e vigilanza in materia di servizio informazioni**Art. 65** Controllo autonomo da parte del SIC

Il SIC assicura mediante misure di controllo adeguate che l'esecuzione giuridicamente conforme della legge sia garantita tanto in seno al SIC quanto in seno alle autorità di sicurezza dei Cantoni.

Art. 66 Vigilanza da parte del Dipartimento

¹ Il DDPS allestisce annualmente un piano dei controlli volto a verificare l'attività del SIC sotto il profilo della legalità, dell'adeguatezza e dell'efficacia. Il piano dei controlli deve essere coordinato con le attività di vigilanza parlamentari.

² Per l'esecuzione della vigilanza generale, oltre all'autorità di vigilanza indipendente secondo l'articolo 67 esso impiega un organo di vigilanza interno.

³ L'organo di vigilanza interno svolge la sua funzione sia presso il SIC sia presso le autorità d'esecuzione cantonali.

⁴ Informa costantemente il capo del DDPS in merito ai risultati delle attività di vigilanza. I rapporti non sono accessibili al pubblico.

Art. 67 Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio

¹ Il Consiglio federale nomina un'autorità di controllo indipendente, composta di esperti, che verifica la legalità dell'esplorazione radio. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'autorità di controllo non è vincolata a istruzioni. Essa garantisce la protezione delle informazioni ricevute in occasione dei controlli.

² L'autorità di controllo verifica l'assegnazione dei mandati al servizio esecutivo e l'elaborazione delle informazioni rilevate prima e dopo la loro trasmissione.

³ In base all'esito delle verifiche, può formulare raccomandazioni e proporre al DDPS la sospensione di mandati e la cancellazione di informazioni.

⁴ Il Consiglio federale disciplina la composizione e l'organizzazione dell'autorità di controllo, le indennità per i suoi membri e l'organizzazione della sua segreteria. La durata del mandato è di quattro anni.

⁵ I rapporti non sono accessibili al pubblico.

Art. 68 Vigilanza e controllo da parte del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale provvede al controllo delle attività del SIC per quanto riguarda la loro legalità, adeguatezza ed efficacia.

² Si fa informare regolarmente dal DDPS in merito alla situazione di minaccia e ai risultati delle attività di vigilanza.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la vigilanza finanziaria dei settori d'attività del SIC che richiedono una particolare tutela del segreto;
- b. i requisiti minimi per quanto riguarda i controlli nei Cantoni e le competenze degli organi di vigilanza della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 69 Alta vigilanza parlamentare

Per l'alta vigilanza parlamentare sull'attività del SIC e delle autorità d'esecuzione cantonali nel quadro dell'esecuzione della presente legge è competente esclusiva-

mente la Delegazione delle Commissioni della gestione, conformemente alle disposizioni della legge federale del 13 dicembre 2002¹⁴ sull'Assemblea federale.

Art. 70 Vigilanza cantonale

¹ I collaboratori delle autorità d'esecuzione cantonali incaricate dai Cantoni di compiti secondo la presente legge sottostà al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di vigilanza dei rispettivi superiori.

² Alla vigilanza parlamentare sull'esecuzione della presente legge si applica l'articolo 69.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il ricorso a organi di vigilanza per assistere l'autorità cantonale di vigilanza;
- b. l'accesso a informazioni sull'esistenza e sul contenuto dei mandati eseguiti per la Confederazione nonché sulle modalità con le quali le autorità d'esecuzione cantonali li eseguono.

Sezione 3: Protezione giuridica

Art. 71

¹ Contro le decisioni emanate da organi federali in virtù della presente legge, compreso l'ordine di eseguire misure di acquisizione soggette ad autorizzazione, è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni su ricorso di quest'ultimo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale.

² Con il ricorso possono essere fatte valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

³ Il ricorso contro decisioni concernenti l'obbligo d'informazione speciale dei privati non ha effetto sospensivo.

⁴ Il termine di ricorso contro l'ordine di eseguire una misura di acquisizione soggetta ad autorizzazione decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione del termine.

⁵ Del rimanente, la procedura si fonda sulle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 72 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

¹⁴ RS 171.10

Art. 73 Esecuzione da parte dei Cantoni

¹ I Cantoni acquisiscono ed elaborano informazioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a spontaneamente o sulla base di un mandato particolare del SIC.

² Informano spontaneamente il SIC quando vengono a conoscenza di una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna.

³ Il SIC collabora con i Cantoni per l'esecuzione della presente legge, in particolare mettendo a disposizione mezzi tecnici, adottando misure di protezione e di sorveglianza nonché mediante offerte comuni di formazione.

⁴ I Cantoni assistono per quanto possibile il SIC nell'esecuzione dei suoi compiti, in particolare:

- a. mettendo a disposizione i mezzi tecnici necessari;
- b. disponendo le misure di protezione e di sorveglianza necessarie;
- c. partecipando alla formazione.

⁵ La Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, indennizza i Cantoni per le prestazioni che forniscono nell'ambito dell'esecuzione della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce forfettariamente l'indennità sulla base del numero di persone attive prevalentemente per compiti della Confederazione.

Art. 74 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 75 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 74)

Modifica del diritto vigente

I

Le seguenti leggi federali sono abrogate:

1. legge federale del 21 marzo 1997¹⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
2. legge federale del 3 ottobre 2008¹⁶ sul servizio informazioni civile.

II

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁷ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 9 cpv. 1 lett. c e l (nuova)

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- c. autorità federali competenti in materia di polizia, esclusivamente per l'identificazione delle persone nell'ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d'estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, controllo di documenti d'identità, ricerche di persone scomparse e controllo delle registrazioni RIPOL ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008¹⁸;
1. Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l'identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del ...¹⁹ sul servizio informa-

¹⁵ RU 1998 1546, 2003 2133, 2006 2197, 2006 2319, 2006 3703, 2007 6637, 2008 3437, 2008 4989, 2008 5463, 2008 6261, 2009 5091, 2009 6565, 2009 6921, 2010 1881, 2010 6015, 2011 5861

¹⁶ RU 2009 6565

¹⁷ RS 142.51

¹⁸ RS 361.0

¹⁹ RS ...

zioni nonché per l'adempimento dei suoi compiti in occasione delle verifiche concernenti la compromissione della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 14 lettera d della legge del 29 settembre 1952²⁰ sulla cittadinanza, secondo la legge federale del 16 dicembre 2005²¹ sugli stranieri e la legge del 26 giugno 1998²² sull'asilo.

2. Legge del 26 giugno 1998²³ sull'archiviazione

Art. 14 cpv. 2 lett. a^{bis} (nuova)

²Nel caso di dati personali i servizi mittenti possono, durante il termine di protezione, consultare i documenti da essi versati qualora ne abbiano bisogno:

a^{bis}. per la valutazione di minacce nei confronti della sicurezza interna ed esterna;

3. Legge del 17 dicembre 2004²⁴ sulla trasparenza

Art. 3 cpv. 1 lett. a n. 7 (nuovo)

¹La presente legge non si applica:

- a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti
 7. l'acquisizione di informazioni secondo la legge del ...²⁵ sul servizio informazioni;

4. Legge del 17 giugno 2005²⁶ sul Tribunale amministrativo federale

Art. 23 cpv. 2

²Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

- a. l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 1998²⁷ sull'asilo;
- b. gli articoli 25, 27 e 36 legge del ...²⁸ sul servizio informazioni (LSI); e
- c. le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

²⁰ RS 141.0

²¹ RS 142.20

²² RS 142.31

²³ RS 152.1

²⁴ RS 152.3

²⁵ RS ...

²⁶ RS 173.32

²⁷ RS 142.31

²⁸ RS ...

Art. 33 lett. b n. 4

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni

- b. del Consiglio federale concernenti:
 4. il divieto di determinate attività secondo la LSI²⁹,

Titolo prima dell'art. 36b

Sezione 4: Autorizzazione di misure di acquisizione del servizio informazioni

Art. 36b

Il Tribunale amministrativo federale decide in merito all'autorizzazione di misure di acquisizione secondo la LSI³⁰.

5. Codice civile svizzero³¹

Art. 43a cpv. 4 n. 5 (nuovo)

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

5. il Servizio delle attività informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna ed esterna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del ...³² sul servizio informazioni.

6. Codice penale svizzero³³

Art. 317^{bis} cpv. 1 e 2

¹ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 15 della legge del ...³⁴ sul servizio informazioni (LSI) o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 16 LSI.

²⁹ RS ...

³⁰ RS ...

³¹ RS **210**

³² RS ...

³³ RS **311.0**

³⁴ RS ...

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o agisca su mandato dell'autorità competente secondo gli articoli 15 o 16 LSI.

Art. 365 cpv. 2 lettere r (nuova), s (nuova), t (nuova) e u (nuova)

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- r. individuazione tempestiva e neutralizzazione di minacce nei confronti della sicurezza interna ed esterna secondo l'articolo 4 capoverso 1 LSI³⁵;
- s. trasmissione di informazioni a Europol secondo l'articolo 355a;
- t. esame di misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005³⁶ sugli stranieri e preparazione di decisioni di espulsione secondo l'articolo 121 capoverso 2 Cost.;
- u. acquisizione e comunicazione di informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di domande secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera d LSI; i dati la cui trasmissione non rientra nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo esplicito consenso.

Art. 367 cpv. 2 lett. m (nuova) e cpv. 4

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne secondo l'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:

- m. SIC.

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e, l e m.

7. Legge federale del 13 giugno 2008³⁷ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione

Art. 15 cpv. 3 lett. k (nuova)

³ Le seguenti autorità possono diffondere segnalazioni per mezzo del sistema informatizzato:

- k. il SIC, per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 1 lettera j.

³⁵ RS ...

³⁶ RS **142.20**

³⁷ RS **361**

8. Legge militare del 3 febbraio 1995³⁸

Art. 99 cpv. 1^{bis}, 1^{quater} (nuovo) e 3^{bis} (nuovo)

^{1bis} Per adempiere i suoi compiti, può avvalersi dello strumento dell'esplorazione radio secondo l'articolo 33 della legge del ...³⁹ sul servizio informazioni. Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza i settori d'esplorazione.

^{1quater} Può impiegare anche aeromobili e satelliti per osservare fatti e installazioni e registrare le osservazioni. L'osservazione e la registrazione di immagini e suoni di fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta non sono ammesse. Le registrazioni di immagini e suoni rientranti nella sfera privata protetta che non sono tecnicamente evitabili devono essere immediatamente distrutte.

^{3bis} Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati di diritto internazionale pubblico sulla collaborazione internazionale nell'ambito del Servizio informazioni dell'esercito concernente la protezione delle informazioni o la partecipazione a sistemi d'informazione militari internazionali.

9. Legge federale del 3 ottobre 2008⁴⁰ sui sistemi d'informazione militari

Art. 16 cpv. 1 lett. h (nuova)

¹ Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti:

- h. al Servizio delle attività informative della Confederazione per accertare l'identità di persone che, sulla base di riscontri su minacce nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del ...⁴¹ sul servizio informazioni, possono rappresentare anche una minaccia per la sicurezza dell'esercito.

10. Legge federale del 21 marzo 2003⁴² sull'energia nucleare

Art. 101 cpv. 3

³ L'autorità designata dal Consiglio federale gestisce un servizio centrale che procura, elabora e trasmette dati, nella misura in cui lo esigano l'esecuzione della presente legge, della legge federale del 22 marzo 1991⁴³ sulla radioprotezione, la prevenzione dei reati e il procedimento penale.

³⁸ RS 510.10

³⁹ RS ...

⁴⁰ RS 510.91

⁴¹ RS ...

⁴² RS 732.1

⁴³ RS 814.50

11. Legge federale del 19 dicembre 1958⁴⁴ sulla circolazione stradale

Art. 104c cpv. 5 lett. c (nuova)

⁵ I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

- c. il SIC, per verificare l'autorizzazione a condurre di persone;

12. Legge federale del 6 ottobre 2000⁴⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 1 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ La presente legge si applica alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni qualora sia ordinata ed effettuata:

- d. secondo gli articoli 22 capoverso 1 lettere a-d, 23 e 24 della legge del ...⁴⁶ sul servizio informazioni (LSI).

Art. 11 cpv. 1 lett. a

¹ Nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale, il servizio svolge i compiti seguenti:

- a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per i quali essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente o se esiste un ordine del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo gli articoli 25 e 27 LSI⁴⁷ provvisto dell'autorizzazione e del nullaosta; se l'ordine di sorveglianza è errato o inesatto, interpella l'autorità d'approvazione prima che l'offerente di un servizio postale trasmetta invii o informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ Nell'ambito della sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, il servizio svolge i compiti seguenti:

- a. esamina se la sorveglianza concerna uno dei reati per cui essa è consentita dal diritto applicabile e se sia stata ordinata da un'autorità competente o se sussiste un ordine del SIC secondo gli articoli 25 e 27 LSI⁴⁸ provvisto dell'autorizzazione e del nullaosta; se l'ordine di sorveglianza è errato o inesatto, interpella l'autorità d'approvazione prima di trasmettere informazioni all'autorità che ha ordinato la sorveglianza.

44 RS 741.01

45 RS 780.1

46 RS ...

47 RS ...

48 RS ...

Art. 14 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Il servizio fornisce al SIC le informazioni secondo il capoverso 1 necessarie per l'esecuzione della LSI⁴⁹.

13. Legge del 30 aprile 1997⁵⁰ sulle telecomunicazioni

Art. 34 Abs. 1^{ter} e 1^{quater} (nuovo)

^{1ter} Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le autorità seguenti, per gli scopi indicati in seguito, possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze:

- a. la polizia e le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione, allo scopo di garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue informazioni o delle sue installazioni.

^{1quater} Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.

14. Legge federale del 20 dicembre 1946⁵¹ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. d^{bis} ed e n. 7

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA⁵²:

- d^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁵³ sul servizio informazioni;
- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 7. *abrogato*;

⁴⁹ RS ...

⁵⁰ RS **784.10**

⁵¹ RS **831.10**

⁵² RS **830.1**

⁵³ RS ...

15. Legge federale del 19 giugno 1959⁵⁴ su l'assicurazione per l'invalidità

Art. 66a cpv. 1 lett. c

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge, nonché di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁵⁵:

- c. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁵⁶ sul servizio informazioni.

16. Legge federale del 25 giugno 1982⁵⁷ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 86a cpv. 1 lett. g e cpv. 2 lett. g

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

- g. (*abrogata*)

² Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati:

- g. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁵⁸ sul servizio informazioni.

17. Legge federale del 18 marzo 1994⁵⁹ sull'assicurazione malattie

Art. 84a cpv. 1 lett. g^{bis} e h n. 6

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁶⁰:

- g^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una mi-

54 RS 831.20

55 RS 830.1

56 RS ...

57 RS 831.40

58 RS ...

59 RS 832.10

60 RS 830.1

naccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁶¹ sul servizio informazioni;

- h. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 6. *(abrogato)*

18. Legge federale del 20 marzo 1981⁶² sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 97 cpv. 1 lett. h^{bis} e i n. 6

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁶³:

- h.^{bis} al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁶⁴ sul servizio informazioni;
- i. in singoli casi e su richiesta scritta:
 - 6. *abrogato*

19. Legge federale del 19 giugno 1992⁶⁵ sull'assicurazione militare

Art. 1a cpv. 1 lett. q (nuova)

¹ È assicurato presso l'assicurazione militare:

- q. chi, in qualità di collaboratore del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), è impiegato all'estero.

Art. 95a cpv. 1 lett. h^{bis} e i n. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁶⁶:

- h.^{bis} al SIC o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna

61 RS ...

62 RS **832.20**

63 RS **830.1**

64 RS ...

65 RS **833.1**

66 RS **830.1**

secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁶⁷ sul servizio informazioni;

- i. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 8. *abrogato*

20. Legge federale del 25 giugno 1982⁶⁸ sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza⁶⁹

Art. 97a cpv. 1 lett. e^{bis} e fn. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG⁷⁰:

- e^{bis}. al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) o agli organi di sicurezza dei Cantoni, all'attenzione del SIC, qualora sussista una minaccia concreta nei confronti della sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge del ...⁷¹ sul servizio informazioni;
- f. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
 - 8. *abrogato*

⁶⁷ RS ...

⁶⁸ RS **837.0**

⁶⁹ RS **837.0**

⁷⁰ RS **830.1**

⁷¹ RS ...

